

Codice A1813A

D.D. 10 settembre 2018, n. 2794

Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014.

Progetto: Lavori di "Manutenzione impianti centralizzati e natatori - Interventi specifici anno 2017", Risanamenti strutturali presso la Piscina "Colletta" in Comune di Torino, Via Ragazzoni n. 5. Committente: Comune di Torino

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 08/05/2018 è stata ricevuta dal Settore tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, prot.

n. 20744/A1813A, la denuncia del Comune di Torino con richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 93-94 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto relativo agli interventi di risanamento strutturale presso la piscina "Colletta" sita in Comune di Torino, Via Ragazzoni n. 5, ricadente in zona sismica 4.

L'edificio oggetto d'intervento rientra tra quelli indicati al punto 1.1 lettera g) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto i lavori in argomento sono sottoposti a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 08/05/2018 come comunicato dal Settore scrivente al Comune di Torino, con nota prot. n. 21643/A1813A del 14/05/2018, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Le opere in progetto consistono nel risanamento strutturale di una porzione di solaio del piano terra nella zona di copertura dei bagni e nel risanamento strutturale della soletta della balconata.

I lavori prevedono il ripristino della sezione in calcestruzzo dei travetti del solaio nella zona d'intradosso, ammalorati a seguito di incendio, mediante la posa in opera di malta autoportante a ritiro compensato ad alta resistenza. Nella zona della balconata sarà ripristinata, altresì, con le stesse modalità la sezione della trave a mensola in cemento armato.

Completano l'intervento nelle zone dei solai oggetto di ripristino, la realizzazione, all'intradosso, di intonaco con malta reoplastica e strutturale senza ritiro, previa posa in opera di rete in acciaio elettrosaldato.

I lavori strutturali in argomento sono classificabili come intervento di riparazione, ai sensi del par. 8.4.1 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica vigente di cui al D.M. 17/01/2018.

Premesso quanto sopra

IL DIRIGENTE

visti gli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);

visto il D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);

vista la Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008");

visto il D.M. 17/01/2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

vista la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014;

determina

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica vigente di cui al D.M. 17/01/2018;
- di dare atto che i lavori strutturali in argomento sono classificabili come intervento di riparazione, ai sensi del par. 8.4.1 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018;
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, il Comune di Torino, all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al medesimo Ente richiedente vistati da questo Settore;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
(dott. for. Elio PULZONI)